Relazione tecnico finanziaria

Sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 155 del 18 febbraio 2020 "Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella regione Marche"

Art. 1 (Finalità)

L'articolo declina le finalità della legge, che intende promuovere la produzione della birra artigianale ed agricola nel territorio regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 (Definizioni)

L'articolo contiene le definizioni utilizzate nella legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 (Vendita diretta)

L'articolo specifica le condizioni alle quali può essere effettuata la vendita diretta da parte dei produttori di birra. **Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4
(Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra)

L'articolo specifica che la Regione sostiene lo sviluppo della lavorazione e della coltivazione delle materie prime utilizzate nella produzione della birra, in conformità ai principi della legislazione statale di settore. **Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5 (Valorizzazione della birra artigianale ed agricola)

L'articolo individua i compiti della Regione in ordine alle attività di informazione, promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6 (Marchio QM)

L'articolo specifica che la Regione può concedere in uso ai produttori di birra artigianale ed agricola il marchio QM, nel rispetto dello specifico disciplinare di produzione e della pertinente normativa statale ed europea in materia di marchi collettivi di qualità.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Interventi per la promozione e la valorizzazione del settore della birra artigianale e della birra agricola)

L'articolo disciplina le modalità attuative degli interventi di sostegno alle finalità indicate nella legge, specificandone la tempistica.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 10.

Art. 8 (Formazione professionale)

L'articolo introduce la possibilità che la Regione promuova la qualificazione professionale degli operatori del settore della produzione della birra, nel rispetto della pertinente programmazione regionale ed europea. **Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9 (Strumenti di programmazione degli interventi)

L'articolo specifica che la Regione persegue le finalità della legge anche attraverso i pertinenti strumenti di programmazione regionale ed europea.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo autorizza il limite massimo di spesa e la relativa copertura, per l'anno 2020, rinviando, trattandosi di spesa non obbligatoria, alle leggi di bilancio le autorizzazioni di spesa delle annualità successive al triennio considerato per la quota di finanziamento relativa alle risorse regionali.

Effetti finanziari: le coperture sono indicate nella tabella seguente:

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE					COPERTURA				
Missione Programma Capitolo	Spesa prevista dalla legge 2020	Spesa prevista dalla legge 2021	Spesa prevista dalla legge 2022	Missione Programma Capitolo		Descrizione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022
Missione 16 Programma 01 capitolo NI "Fondo straordinario per la valorizzazione della filiera artigianale ed agricola nella Regione Marche"	30.000,00	0	0	Missione 16 Programma 01 capitolo 2160110249		"Fondo straordinario per la valorizzazione della filiera artigianale ed agricola nella Regione Marche"	30.000,00	0	0

A decorrere dall'anno 2021 è previsto il rinvio dell'autorizzazione alle leggi di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011, trattandosi di spesa non obbligatoria a carattere continuativo.

Art. 11 (Abrogazione)

L'articolo abroga la voce della tabella C, allegata alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche. Legge di stabilità 2020), che contiene lo stanziamento, per l'anno 2020, riguardante il FONDO STRAORDINARIO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA DELLA BIRRA ARTIGIANALE ED AGRICOLA NELLA REGIONE MARCHE (CNI/19) Anno 2020", utilizzato a copertura della proposta in oggetto.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.